



CITTA' DI VIGONE

PROVINCIA DI TORINO

DISCIPLINA DELLE VENDITE STRAORDINARIE

Dopo l'entrata in vigore della LR n° 27 del 18 ottobre 2004

Allegato n.1 delibera C.C. n. 41 del 23/12/2004

Punto 1 Oggetto e finalità.

1.1 L'amministrazione Comunale di VIGONE, nel rispetto dell'articolo 15 comma 6 del D.L.vo 114/98, preso atto del trasferimento delle funzioni amministrative, operato dalla Regione Piemonte all'art. 12 della LR 28/99 e tenuto conto degli articoli 13, 14, 14 bis, 15 della stessa LR 28/99 e delle modifiche introdotte dalla LR 27/2004 disciplina attraverso apposito atto del Responsabile del Servizio, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali all'interno del proprio territorio sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese di commercio.

1.2 Per le vendite di fine stagione la disciplina tiene conto delle scelte operate dalle Amministrazioni confinanti.

1.3 Per le vendite promozionali stabilisce la dimensione del termine: per un limitato periodo di tempo.

Punto 2 Ambito di applicazione.

2.1 Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante **offre condizioni favorevoli, reali ed effettive** di acquisto dei propri prodotti.

Punto 3 Vendite di liquidazione.

3.1 Le vendite di liquidazione sono soggette a comunicazione da effettuare in carta libera e possono essere effettuate decorsi 30 giorni da tale comunicazione

3.2 La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

- a – l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita solo se diverso da quello di vendita già oggetto di autorizzazione o di comunicazione;
- b – la data di inizio e quella di fine della vendita non superiore a quanto previsto al punto 3.4;
- c – il motivo della liquidazione e gli estremi di presupposto;
- d – le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e della quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati e esposti durante la stessa;
- e – i testi delle asserzioni pubblicitarie utilizzate nel corso della vendita.

3.3 Gli estremi di presupposto da indicare relativamente al motivo della vendita sono i seguenti:

Cessazione dell'attività: quelli della comunicazione di cessata attività inoltrata su modulistica ministeriale

Cessione di azienda: quelli dell'atto di cessione

Trasferimento di sede: quelli della comunicazione di trasferimento sede inoltrata su modulistica ministeriale

Trasformazione o rinnovo locale: quelli della licenza edilizia, oppure in caso di operazioni di minore entità i preventivi di spesa predisposti da azienda specializzata relativi all'intervento

3.4 La durata della vendita di liquidazione risulta relativamente al motivo della vendita così fissata:

Cessazione dell'attività: mesi tre

Cessione di azienda: mesi tre

Trasferimento di sede: mesi due
Trasformazione o rinnovo locale: mesi uno

3.5 L'opportunità della vendita di liquidazione per operazioni di minore entità è valutata opportuna quando l'intervento preventivato **sia superiore a € 2.500,00.**

Punto 4 Vendite di fine stagione.

4.1 Le vendite di fine stagione sono precedute da comunicazione da effettuare in carta libera.

4.2 La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

- a – l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita solo se diverso da quello di vendita già oggetto di autorizzazione o di comunicazione;
- b – la data di inizio e quella di fine della vendita nel rispetto del calendario fissato annualmente;
- c – le percentuali di sconti e ribassi praticate e esposte sui prezzi normali di vendita;
- d – i testi delle asserzioni pubblicitarie utilizzate nel corso della vendita.

4.3 Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per un massimo di **otto settimane** anche non continuative, solo in due periodi dell'anno precisamente **dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 luglio al 30 settembre.**

4.4 Le vendite di fine stagione vengono fissate annualmente con apposito atto del Responsabile del servizio, tenuto conto delle operazioni di raccordo definite tra Amministrazioni Comunali confinanti.

Punto 5 Vendite promozionali.

5.1 L'amministrazione Comunale dispone le regole per le vendite promozionali in forza dell'articolo 12 della L.R. 28/99 come modificato dalla L.R. 27/2004.

5.2 Le vendite promozionali non necessitano di comunicazione.

5.3 Le vendite promozionali non possono in nessun caso e in nessun periodo avere ad oggetto articoli che per siano per definizione "articoli di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5.4 Le vendite promozionali possono svolgersi solo per periodi di tempo limitato nell'ambito del territorio comunale di Vigone intendendosi per tale un periodo non superiore **a giorni 30.**

5.5 Le vendite promozionali possono essere effettuate solo trascorsi **90 giorni** da una precedente analoga vendita di promozione.

Punto 6 Indicazione dei prezzi.

6.1 I singoli prodotti, oggetto non equivoco delle vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali ovunque collocati ed esposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo chiaro, ben leggibile e comparabile il prezzo di vendita al pubblico praticato prima della vendita e quello più favorevole in termini percentuali praticato durante la vendita.

Punto 7 Asserzioni pubblicitarie.

7.1 Tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali devono essere presentati in modo tale che non possano trarre in inganno il consumatore, né in termini di scorte, né in termini di qualità, né in termini di prezzo e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

7.2 L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare – a richiesta – la veridicità di tutte le proprie asserzioni.

Punto 8 Controlli e procedure.

8.1 I controlli possono essere effettuati da tutti gli organi di controllo competenti a verificare le norme di tutela del mercato e della concorrenza previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento.

8.2 L'amministrazione comunale può avvalersi nei propri controlli, di periti iscritti negli appositi albi istituiti presso i competenti tribunali oppure negli elenchi tenuti dalla CCIAA.

Punto 9 Sanzioni.

9.1 Chiunque viola le disposizioni fissate in materia di vendite straordinarie è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'articolo 22 del D.L.vo 114/98

9.2 Nel caso di particolare gravità o recidiva si applica la sanzione accessoria prevista dall'articolo 15 comma 2 della L.R. 28/99.

9.3 Per le violazioni in materia di vendite straordinarie l'autorità competente è il Sindaco del luogo nel quale hanno avuto luogo che è anche l'autorità a cui pervengono i proventi dei pagamenti in misura ridotta ovvero dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Punto 10 Disposizioni finali.

10.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al D.L.vo 114/98 e alla L.R. 28/99.

10.1 Risultano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Punto 11 Decorrenza disposizioni.

11.1 Le presenti disposizioni entrano in vigore dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio.